

REGOLAMENTO (UE) N. 834/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (2) È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽³⁾, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽⁵⁾.

- (3) L'iscrizione dell'etalfuralin, dell'acido indolilacetico e del tiobencarb come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

- (4) L'iscrizione della guazatina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione della guazatina, con la denominazione «triacetato di guazatina», come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, la guazatina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione della guazatina nell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽⁶⁾. Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene meno il motivo della sospensione dell'iscrizione nell'allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza guazatina nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

- (5) L'iscrizione dell'1,3-dicloropropene come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto l'1,3-dicloropropene non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione dell'1,3-dicloropropene nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di

⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.